

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4314

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELIS, BURTONE, CALVISI, CICU, DUILIO, GATTI, GIOVANELLI,
MARGIOTTA, MAZZARELLA, NARDUCCI, OLIVERIO, ARTURO
MARIO LUIGI PARISI, PES, PORCU, RUGGHIA, SCHIRRU, SORO,
TESTONI, TOUADI**

Istituzione della corte d'appello e della procura
generale della Repubblica di Sassari

Presentata il 28 aprile 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema dell'efficienza del sistema della giustizia è stato ed è, anche in questa legislatura come nelle precedenti, al centro dell'iniziativa del Parlamento, riconosciuto unanimemente da maggioranza e opposizione come uno snodo cruciale per lo sviluppo del nostro Paese. Efficiente è però un sistema che sia anche equilibrato, nel quale cioè si combattano gli sprechi ma al tempo stesso si ponga cura di alleviare i disagi dei cittadini, considerando attentamente le diverse condizioni esistenti sul territorio nazionale e le limitazioni che all'accesso alla giustizia possono derivare da peculiari condizioni di ordine geografico, economico e sociale.

La presente proposta di legge (che riprende proposte di legge analoghe presentate nelle passate legislature, tra le quali l'atto Camera n. 611, XIV legislatura, del deputato Carboni e l'atto Senato n. 1051 del senatore Federici sul quale si espresse con voto unanime, la Commissione giustizia) intende concorrere a razionalizzare le risorse nel settore giudiziario, portando alle necessarie conclusioni l'opera a suo tempo iniziata con l'istituzione della sezione distaccata della corte d'appello di Sassari.

Giova a questo proposito ricordare che Sassari e altre sedi di tribunale del nord della Sardegna (La Maddalena, Olbia-Tempio Pausania) distano da Cagliari dai

200 ai 300 chilometri, in assenza di autostrade, con gravi carenze quanto a linea ferroviaria e altri mezzi di rapida comunicazione con la città capoluogo regionale. La dipendenza da Cagliari sul piano organizzativo è stata in questi anni di sperimentazione della sezione distaccata fonte di gravi disagi, che incidono sulla funzionalità della stessa sezione: a cominciare dall'applicazione del personale (che resta di competenza del presidente della corte d'appello, con sede a Cagliari) per finire alle disfunzioni di carattere amministrativo e contabile.

Sassari non è solo un'antica sede di tribunale, storicamente caratterizzata per essere, sotto il profilo amministrativo, la seconda città della Sardegna, con una sua apprezzata e consolidata tradizione giudiziaria che ne fa la candidata naturale per ospitare quella che sarebbe la seconda corte d'appello della regione.

È anche il naturale punto di raccordo del reticolo delle istituzioni giudiziarie della metà almeno del territorio sardo, insistente sulle province di Sassari, di Olbia-Tempio e di Nuoro. Fanno infatti capo a Sassari anche il tribunale di Nuoro, i relativi uffici di sorveglianza, nonché alcune tra le maggiori strutture carcerarie dell'isola.

Il territorio allargato del nord della Sardegna (ivi compresa l'area di Nuoro) è per altro interessato da gravissimi episodi di criminalità, spesso con caratteri specifici, connessi anche alla presenza di due dei maggiori porti dell'isola (Porto Torres e Olbia), di due aeroporti (Alghero-Fertilia e Olbia-Costa Smeralda), di alcune zone a fortissima intensificazione turistica (specie in alcuni mesi dell'anno aree particolarmente «sensibili» per tutta una serie di reati, a cominciare da quelli connessi con lo spaccio degli stupefacenti). Inoltre non va trascurata la vicinanza della Corsica, un fattore che produce anch'esso, specie sul piano penale, peculiarità rilevanti.

Il carico dell'attività nell'intera area, sia nel settore penale che in quello civile, giustificerebbe di per sé il rafforzamento di Sassari quale sede giudiziaria dotata di una corte d'appello, preposta all'intero

territorio del nord della Sardegna; ma ancor più legittimano questa prospettiva le analisi statistiche intorno alla natura dei reati commessi, e alla loro crescente pericolosità sociale. Rendere giustizia, e renderla tempestivamente, assume in un simile territorio una rilevanza particolare.

Sassari per altro è stata dotata negli anni di tutte quelle strutture che l'autonomia della corte d'appello comporterebbe: è sede di un tribunale dei minori, ha un settore amministrativo-contabile, è dotata ovviamente di tribunale penale e civile, di un ufficio recupero crediti eccetera. Anche la sede fisica, dopo il recente trasferimento nei nuovi locali, offrirebbe garanzie di un'adeguata sistemazione, senza richiedere ulteriori spese di adattamento. In generale l'opera di razionalizzazione — preme sottolineare — non presenterebbe costi aggiuntivi, trattandosi di mera trasformazione in ufficio giuridico autonomo di una sezione distaccata già esistente ed operante, che dunque potrebbe continuare a giovare delle stesse strutture e del medesimo personale. Al contrario, permanendo l'attuale dipendenza amministrativa da Cagliari, si perpetuerebbero i disagi e i ritardi attualmente lamentati.

Sussistono dunque pienamente, a oltre venti anni dall'istituzione della sede distaccata, le motivazioni per istituire definitivamente a Sassari la seconda sede di corte d'appello della Sardegna, prendendo atto di una bipolarità del sistema giudiziario sardo che si può facilmente leggere solo a scorrere le statistiche giudiziarie e la stessa cronaca quotidiana dei media.

Nelle disposizioni della proposta di legge si prevede conseguentemente la modifica alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; gli articoli 3 e 4 della proposta di legge stabiliscono invece modalità e tempi per la determinazione e la copertura dei relativi organici; l'articolo 5, infine, detta disposizioni relative ai procedimenti pendenti, atte a impedire la dispendiosa e negativa movimentazione di fascicoli e carte processuali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA CORTE D'APPELLO E DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI SASSARI

ART. 1.

1. È istituita la corte d'appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, di Sassari e di Tempio Pausania; è altresì istituita la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Sassari.

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

ART. 3.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte d'appello di Sassari e del procuratore generale presso la medesima corte d'appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello; con il medesimo decreto il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

ART. 4.

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la sezione distaccata della corte d'appello di Sassari che ne fa richiesta; per i posti residui si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la sezione distaccata della corte d'appello di Sassari che ne fa richiesta; per i posti residui si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

ART. 5.

1. I procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la sezione distaccata della corte d'appello di Sassari sono definiti dalla corte d'appello di Sassari.

